

R.G. 93-2/2024



RG N. 1/2026 C.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Seconda Civile – Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzione

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 93-2/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

ANGELO S.R.L. (02539260345) con sede in Parma, Piazza Italo Pinazzi n. 63, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. NICOLA SIMEONE (SMNNCL78S21G337P) elettivamente domiciliata, in 43122 Parma, Piazza Italo Pinazzi, n. 63, presso lo studio del difensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

IN CONTINUITA' AZIENDALE

art. 48 comma 3 CCII

udita la relazione del Giudice Relatore;

1.premesso che:






Commissario

Giudiziale Rag. ANTONELLA LUNINI;

3. considerato, quanto ai requisiti per l'omologa, che:








































P.Q.M.

- OMOLOGA il concordato preventivo proposto da ANGELO S.R.L. (02539260345) con sede in Parma, Piazza Italo Pinazzi n. 63;
- NOMINA Liquidatore il dott. MARCO FIORANI, che si atterrà alle disposizioni dell'art. 114bis co. I e III CCI, chiedendo le relative autorizzazioni al G.D., cui vengono demandati i provvedimenti attuativi;
- DISPONE per quanto riguarda la modalità di esecuzione del concordato, che:



- a) i pagamenti saranno eseguiti dal Liquidatore, sotto la vigilanza e con il visto del Commissario Giudiziale, previa predisposizione del relativo piano di riparto, in conformità a quanto previsto nel piano e nella proposta omologati, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- b) il Commissario Giudiziale e il Liquidatore, ciascuno per quanto di competenza, redigeranno semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma I CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario; a cadenza semestrale decorrente dalla pubblicazione del decreto di omologa, redigeranno un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma IX, trasmettendolo ai creditori; conclusa l'esecuzione del concordato, depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma IX CCII;
- c) il Commissario Giudiziale e il Liquidatore, ciascuno per i profili di competenza, riferiranno al Giudice Delegato l'emersione di ogni fatto qualificabile come inadempimento o di situazioni non compatibili con il regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie o comunque in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria, relative al piano dei costi o dei flussi derivanti dalla continuità, dandone comunicazione anche ai creditori;
- d) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il Liquidatore depositerà nel fascicolo, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e alla sua attestazione circa la completezza e veridicità della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Liquidatore provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.fallimenti.parma.it e sul sito del Tribunale di Parma nell'area riservata ai creditori;



- e) previa liquidazione dei compensi al Liquidatore all'organo commissariale da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle relative somme solo a seguito dell'attestazione del medesimo di cui al punto precedente;
- f) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso POSTE ITALIANE S.P.A., sede di Parma, nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

-RISERVA al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato;

-DISPONE che Cancelleria provveda alla comunicazione della sentenza alla ricorrente, al nominato Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che avrà cura di darne comunicazione via PEC a tutti creditori nonché alla pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026

Il Giudice rel

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott Antonella Ioffredi

